



PARERE MOTIVATO
n. 18 del 17 Gennaio 2019

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 8 al Piano degli Interventi (P.I. n. 9).
Comune di Montecchio Precalcino (VI).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n.18224;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Montecchio Precalcino con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.398501 del 02.10.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità la variante n. 8 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.428505 del 22.10.185 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.13269 del 16.10.18 assunto al prot. reg. al n.450350 del 6.11.18 di ViAcqua;
- Parere n.107404 del 14.11.18 assunto al prot. reg. al n.462155 del 14.11.18 di ARPAV;
- Nota n.75074 del 15.11.18 assunta al prot. reg. al n.466035 del 15.11.18 della Provincia di Vicenza con allegato il parere n.73773 del 9.11.18 del Settore Protezione Civile,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 268/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE Il Comune di Montecchio Precalcino è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato "Terre di Pedemontana Vicentina" approvato nella conferenza dei servizi in data 12.09.2008. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.04.2010 è stato approvato il primo Piano degli Interventi; sono seguite sette varianti ed un aggiornamento cartografico recepito con delibera C.C. n. 5 del 23/2/2015. L'Amministrazione Comunale propone una ulteriore variante al Piano degli Interventi per rispondere a esigenze gestionali del vigente PI e a specifiche istanze dei cittadini (64 pervenute) 23 oggetto di adozione, che sommariamente si elencano:

- l'aggiornamento ed inserimento cartografico degli edifici dotati di agibilità rilasciate dopo l'approvazione dell'ultimo P.I. nonché delle aree già zonizzate ed attuate secondo le varie destinazione d'uso;
- la valutazione e recepimento delle richieste di riclassificazione di alcune aree edificabili, da privare della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e da rendere inedificabili secondo quanto disposto dalla L.R. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili";
- la trasformazione di alcune aree della previsione di verde privato inedificabile in zona agricola E e di edificazione diffusa e consolidata in zona agricola E;
- la previsione di nuova trasformazione di aree, su istanza di privati, a destinazione residenziale e produttiva la cui potenzialità edificatoria, come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004, risulta decaduta, tramite la sottoscrizione di accordi che confermano le attività perequative stipulate in sede della previgente pianificazione;
- la valutazione e il recepimento di alcune richieste di interventi di trasformazione puntuale residenziale, prevalentemente in ambito di urbanizzazione consolidata e diffusa, attraverso la stipula di convenzioni urbanistiche tese a limitare la commerciabilità degli immobili in funzione di una loro utilizzazione ai fini familiari;
- la conferma delle zone con destinazione a standards di piano;
- la ridefinizione di area assoggettata a vincolo di "contesto figurativo";
- l'eliminazione, su istanza, di scheda edificio antico, già ristrutturato;



- la classificazione, con aggiornamento cartografico e normativo, degli allevamenti effettuato tramite uno specifico censimento delle attività esistenti nel territorio, con la determinazione del carico biologico delle attività, una classificazione e rilievo dei manufatti a servizio che su di esse insistono, il tutto secondo le norme e le disposizioni della legge regionale vigente e specificatamente il punto 5) della D.G.R.V. n. 856 del 15/05/12 "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento";
- la presa d'atto delle ripermetrazioni delle fasce di rispetto cimiteriale, su conforme parere dell'ULSS;
- la definizione della normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali con l'adeguamento alla L.R. n. 50 del 28 dicembre 2012 - "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e il successivo regolamento attuativo "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale";
- la presa d'atto degli interventi di OO.PP. realizzate, di progetto oppure stralciate sulla base di nuove previsioni amministrative;
- l'aggiornamento del fascicolo delle "Schede Normative" e "Schede Accordo" con riferimento allo sviluppo e gestione del piano degli interventi negli anni, in parte di derivazioni dalle previsioni del P.R.G., con l'eliminazione dei piani e/o accordi regolarmente attuati o scaduti;
- l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PATI/PI;
- la modifica/integrazione dell'apparato normativo, principalmente con riferimento allo sviluppo e gestione del piano degli interventi negli anni, in parte di derivazioni dalle previsioni del P.R.G., con l'eliminazione dei piani e/o accordi regolarmente attuati o scaduti, l'integrazione e la revisione della disciplina puntuale per le zone agricole; la disciplina degli interventi minori ed in generale il miglioramento del testo normativo.

In merito ai pareri delle Autorità Ambientali consultate emergono alcune raccomandazioni e/o prescrizioni a cui il piano dovrà essere adeguato. In seguito se ne descrivono sinteticamente i contenuti rimandando ai pareri i riferimenti completi:

- Non potranno effettuarsi attività o interventi, anche di mitigazione ambientale, senza il preventivo nullaosta delle autorità idrauliche competenti su argini fino alla fascia di rispetto dei 10 metri.
- I progetti di dettaglio dei sottoservizi di acquedotto e fognatura, per gli interventi interessati previsti dalla Variante, dovranno essere sottoposti a valutazione ed approvazione di ViAcqua Spa.
- Le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti
- I rifiuti provenienti da operazioni di scavo, demolizione e costruzione vengano gestiti conformemente alla normativa di riferimento
- Le superfici scoperte e quelle destinate a parcheggio e a viabilità interna soddisfino i requisiti indicati delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto
- Secondo la mappatura redatta da ARPAV, il Comune di Montecchio Precalcino rientra nelle aree a rischio Radon del Veneto; pertanto per gli interventi edilizi previsti siano adottare le migliori tecnologie disponibili atte a contrastare il rischio Radon
- I sistemi di illuminazione esterna siano conformi alle normative di settore
- In merito ai piani di protezione civile, al fine di garantire le condizioni di sicurezza degli insediamenti e della tutela dell'incolumità e salute pubblica nelle aree ritenute idonee alla trasformazione urbanistica, le condizioni di rischio presenti nel territorio, devono essere puntualmente analizzate circa le interazioni o influenze conseguenti alle trasformazioni urbanistiche, in modo da individuare le adeguate misure di protezione e/o mitigazione con le opportune prescrizioni per ridurre l'esposizione degli abitanti insediati e garantire così la



sicurezza degli insediamenti medesimi.

- Deve essere verificata di coerenza rispetto al Piano Provinciale di Emergenza ed al Piano di Emergenza Comunale, sia per gli aspetti di impatto sugli scenari di rischio presenti nel territorio (idraulico, geologico, sismico, industriale, idropotabile, inquinamento ambientale, industriale, chimico, stradale, ecc.), nonché per l'impatto sul sistema locale di gestione dell'emergenza. Si ricorda a tal scopo la verifica di coerenza circa il posizionamento delle aree di emergenza (attesa, ricovero e assistenza alla popolazione), già individuate nel piano comunale di emergenza ed ubicate in zone "sicure e fruibili", ciò al fine di garantire la condizione che esse non siano interessate da interventi di trasformazione urbanistica che ne pregiudichino la fruibilità ed accessibilità.

La proposta di Piano analizzata è caratterizzata da contenuti minimi rispetto al Piano approvato, non apporta modifiche sostanziali al dimensionamento, all'assetto territoriale, alla dotazione di aree e servizi di interesse pubblico.

Le analisi svolte nel Rapporto Ambientale Preliminare evidenziano come la variante n. 9 non comporti, con la sua attuazione, l'alterazione del quadro ambientale emergente dall'analisi del contesto di riferimento.

Il Piano degli Interventi di Montecchio Precalcino quindi risulta complessivamente compatibile sia con i caratteri territoriali dell'area in cui va ad insediarsi, sia in rapporto alle componenti ambientali investigate.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 17 gennaio 2019 dalla quale emerge che la variante n. 8 al Piano degli Interventi nel Comune di Montecchio Precalcino non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'attuazione delle manifestazioni d'interesse del Piano degli interventi, dovrà essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste non interferiscano con le aree di emergenza individuate dal piano di emergenza comunale e provinciale.
- In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VIncA n. 268/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 8 al Piano degli Interventi nel Comune di Montecchio Precalcino, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - Dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle D.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015.
 - Prescrivendo:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a



- diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Montecchio Precalcino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- Riconoscendo la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine